



COMUNE DI BASIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE
SECCA ED ORGANICA
COMPOSTABILE DI ORIGINE
ALIMENTARE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 20 marzo 2000 con deliberazione n. 33
Esecutiva con provvedimento del C.R.C.
del 3 aprile 2000 – n. 10

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina - sull' intero territorio comunale - del servizio di raccolta differenziata della frazione secca ed organica compostabile di origine alimentare dei rifiuti solidi urbani (c.d. frazione umida).

Art. 2 Definizioni

- *Frazione umida*: materiali putrescibili ad alto tasso di umidità costituenti parte dei rifiuti solidi urbani;
- *frazione organica (compostabile) di origine alimentare*: la frazione umida dei rifiuti urbani di provenienza alimentare domestica, collettiva o mercatale (es. scarti ed avanzi di cucina, sia cotti che crudi: gusci d' uova, ossa, lische di pesce, avanzi di pane, bucce ed avanzi di frutta; scarti di verdure, tovaglioli in carta e carta assorbente da cucina quando impregnati da sostanze organico/alimentari; filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè, fiori recisi e piccoli residui di piante d' appartamento, ecc.);
- *frazione secca*: materiali a basso o nullo tasso di umidità costituenti parte dei rifiuti solidi urbani aventi, di norma, rilevante contenuto energetico (o potere calorico), ovvero suscettibili in qualche modo di recupero (pellicola trasparente o di alluminio, carta plastificata/oleata; recipienti, vaschette, piatti, bicchieri e simili in plastica o polistirolo quali vasetti per yogurt, contenitori per alimenti, confezioni in tetra-pack per latte e bibite, ecc.);
- *raccolta differenziata*: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- *Compostaggio*: processo biologico aerobico, che consta fondamentalmente di una fase termofila, a cui è sottoposta la componente organica dei rifiuti solidi urbani (o loro miscele con i c.d. fanghi) al fine della produzione del *compost*, normalmente utilizzato come concime organico nelle più comuni attività florivivaistiche;
- *C.d.R.*: combustibile da rifiuti.

Art. 3 Finalità del servizio di raccolta differenziata secco-umido

Il servizio di raccolta differenziata oggetto del presente Regolamento è finalizzato a:

- eliminare il conferimento e lo smaltimento "tal quale" del rifiuto urbano;

- valorizzare il recupero della frazione secca ed umida di risulta dalla differenziazione a domicilio dei rifiuti solidi urbani, mediante l'avvio dell'umido al compostaggio ed attraverso il conferimento agli impianti per la produzione di C.d.R (quando possibile, previo le vagliature del caso) della frazione secca non altrimenti recuperabile.

Art. 4

Principi generali

L' esperimento delle attività di conferimento e di raccolta differenziata è sottoposto all' osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l' incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli (utenti ed operatori del servizio);
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell' aria, dell' acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed esalazioni maleodoranti;
- devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni tipo di degrado ambientale del paesaggio.

Art. 5

Definizione dei luoghi di raccolta e di stazionamento dei contenitori

I luoghi di raccolta della frazione secca ed umida, su tutto il territorio comunale (Basiglio centro storico, comprese cascina Colombaia, Vione e Via dei Fontanili, MI 3 e MI 3 City), sono quelli di abituale deposito dei rifiuti solidi urbani: bordo strada, oppure mediante l' impiego di opportuni contenitori successivamente meglio definiti. Gli utenti (o loro incaricati) dovranno garantire l'esposizione dei sacchi o dei cassonetti - nei giorni fissati per la raccolta - poco prima dell'inizio del servizio, ovvero entro le ore 6.30 circa.

Art. 6

Modalità di conferimento

1. Il conferimento differenziato delle singole frazioni di risulta dalla separazione a domicilio dei rifiuti solidi urbani è un' operazione comunque a carico dell' utente del servizio che dovrà assicurare:

- per la frazione umida, il conferimento attraverso idonei sacchi/sacchetti biodegradabili in MATER-BI (amido di mais);
- per la frazione secca, il conferimento attraverso idonei sacchi/sacchetti a perdere in materiale plastico (polietilene) TRASPARENTI (meglio se di colore neutro).

L'utente dovrà procurarsi a proprie cure e spese sia i sacchi/sacchetti biodegradabili che quelli in materiale plastico, quando non distribuiti dall'Amministrazione comunale.

2. Le modalità di conferimento delle singole frazioni di cui al comma precedente variano, oltre che in ragione della natura merceologica dei rifiuti, anche in funzione della tipologia edilizio-urbanistica del territorio comunale.

FRAZIONE UMIDA: a tutte le utenze domestiche verrà distribuita una pattumiera della capacità di lt. 7,5 ed una prima dotazione di n. 30 sacchetti in mater bi.

- *Basiglio centro storico (comprese cascina Colombaia, Vione e Via dei Fontanili)*, il conferimento (come detto a cura dell'utente, o suo incaricato) è disposto attraverso idonee biopattumiere della capacità di lt. 25 (per le ville), ovvero mediante cassonetti carrellati della capacità variabile da lt. 120 a lt. 360 (per i condominii).

- *MILANO 3*, il conferimento è disposto come sopra. In particolare, per le Residenze in condominio, andranno utilizzati per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti gli appositi locali (immondezze) corrispondenti a ciascuna canna di caduta dei corpi delle residenze medesime. Le utenze del centro commerciale conferiranno la propria frazione organica, con le modalità già indicate, negli appositi locali adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti.

- *MILANO 3 City*, le utenze per la somministrazione alimentare conferiranno il proprio rifiuto organico c/o gli appositi locali adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti-carico/scarico merci in appositi cassonetti della capacità variabile da lt. 120 a lt. 1.100.

Tutti i contenitori qui contemplati verranno preventivamente forniti "in comodato d'uso", a cura dell'Amministrazione comunale, agli utenti del servizio.

Per le utenze domestiche, la pattumiera da lt. 7,5 fungerà da mezzo vettore per il conferimento della frazione umida alla volta dei cassonetti da lt. 25-120. L'utente dovrà conferire il sacchetto in mater bi assicurandosi che sia ben chiuso, evitando di inserirvi sostanze liquide o residui alimentari ancora caldi che ne comprometterebbero l'integrità.

FRAZIONE SECCA: fatto salvo l' utilizzo dei sacchi/sacchetti in polietilene trasparente (meglio se di colore neutro) restano invariate, su tutto il territorio, le modalità di conferimento di tale rifiuto: bordo strada , oppure mediante l' impiego di cassonetti della capacità di lt. 1.100. I sacchi ed i cassonetti quando ricoverati nei locali (non carrabili) adibiti al deposito rifiuti dovranno essere esposti a bordo strada a cura dell' utente (o suo incaricato).

Art. 7

Frequenza della raccolta

A far data dall' attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica compostabile di origine alimentare dei rifiuti solidi urbani, entrambe le frazioni di risulta, secca ed umida, verranno raccolte nelle zone e con la frequenza a margine indicate:

- ZONA 1, raccolta frazione secca ed umida nei gg. di Lunedì e Giovedì presso:

Milano 3 City;
Palazzetto dello sport;
Golf club;
Caserma Carabinieri;
Scuola materna Ovest;
Centro commerciale;
Sporting club;
Parrocchia MI 3;
Res. Larici;
Res. Rio Nuovo;
Res. Bosco;
Res. Alberata;
Res. Fontanile;
Res. Astri;
Res. Cedri;
Res. Giardini;
Res. Tigli;
Res. Ponte;
Res. Solco;
Res. Tralci;
Res. Filare;
Res. Spighe;
Res. Lago;
Res. Golfo;
Res. Fiori;
Res. Meridiana;
Res. Giunco.

- ZONA 2, raccolta frazione secca ed umida nei gg. di Martedì e Venerdì presso:

Basiglio centro storico;
Cascina Colombaia;
Via dei Fontanili;
Cascina Vione;
Centro polifunzionale;
Scuola materna Est;
Res. Olmi;
Res. Querce;
Res. Andromeda;
Res. Sirio;
Res. Orione;
Res. Salici;
Res. Ontani;
Res. Aceri;
Res. Faggi;
Res. Acacie;
Res. Ginestre;
Res. Idra;
Res. Sagittario;
Res. Acquario;
Res. Campo;
Res. Sassi;
Res. Ripa;
Res. Betulle;
Res. Parco;
Res. Sorgente.

Art. 8

Chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti ed adeguamento locali immondezzei

All'atto dell'istituzione del servizio di raccolta differenziata secco-umido, andrà parimenti disposta sia la chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti che l'adeguamento dei locali immondezzei alle norme di cui al Titolo III Regolamento locale di igiene tipo (Deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1989, n. 4/45266).

1. Chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti.

La loro dismissione si rende necessaria, tra gli altri motivi, per non pregiudicare l'esito della raccolta differenziata secco-umido poichè, per loro conformazione (condotta unica), non consentono il conferimento

separato delle due frazioni costituenti i rifiuti solidi urbani alla volta del locale immondezzaio.

Le operazioni riguardanti la dismissione delle canne per la caduta dei rifiuti consistono essenzialmente nella chiusura - con muratura o saldatura - degli sportelli presenti sui vari piani di abitazione (siano essi collocati nelle parti comuni che in quelle esclusive delle Residenze condominiali).

I lavori di chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti dovranno necessariamente essere completati prima dell' inizio di quelli riguardanti l' adeguamento dei locali immondezzai di cui al successivo comma 2.

2. adeguamento dei locali immondezzai alle norme di cui al Titolo III Regolamento locale di igiene tipo (Deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1989, n. 4/45266).

Fatte salve le altre caratteristiche di cui al punto 3.4.58 del Regolamento sopra indicato, i lavori di adeguamento consisteranno essenzialmente nel rendere impermeabili e lavabili pavimenti e pareti, nella rimozione delle tramogge, nonché nella chiusura (con muratura o sportello metallico) dell' apertura della canna di caduta liberata a seguito dell' eliminazione della tramoggia.

Art. 9

Periodo transitorio

In caso di attivazione del servizio di raccolta differenziata secco-umido prima dell' avvenuto adeguamento dei locali immondezzai alle norme di cui al Titolo III - Regolamento locale di igiene tipo e prima della chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti c/o le Residenze in MI 3, si definiscono come di seguito indicato e per il periodo strettamente necessario a completare l' adeguamento di detti locali, le zone esterne ai fabbricati residenziali (c.d. corselli box) ove poter conferire la frazione secca ed umida dei rifiuti urbani:

- *frazione secca*, prima della chiusura delle canne per la caduta dei rifiuti dovrà essere conferita nelle medesime; successivamente alla dismissione di dette canne e durante i lavori di adeguamento dei locali immondezzai, dovrà essere conferita in opportuni trespoli (i cui sacchi riempiti andranno sistematicamente chiusi dagli operatori) da dislocare a cura delle Amministrazioni Condominiali nel rispetto dei regolamenti vigenti e senza recare intralcio ai mezzi di raccolta;

- *frazione umida*, dovrà essere conferita negli appositi cassonetti preventivamente forniti dall' Amministrazione comunale da dislocare a cura delle Amministrazioni Condominiali nel rispetto dei regolamenti vigenti e senza recare intralcio ai mezzi di raccolta.

Art. 10
Vigilanza

A far tempo dall' istituzione del servizio di raccolta differenziata secco-umido la Polizia Municipale assicura, con l' eventuale ausilio dei tecnici preposti dall' Amministrazione comunale, il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento della frazione secca ed umida dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento.

Art. 11
Sanzioni

In caso di inottemperanza all' obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall' art. 33, comma 1, della L.R. 1 luglio 1993 n. 21., determinata in un minimo di Lit. 50.000 ad un massimo di Lit. 500.000 per violazione.